

COMMISSIONE X

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

1.

SEDUTA DI MARTEDÌ 11 LUGLIO 1995

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO RUBINO

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		tici e semiautomatici da trattenimento e da gioco di abilità (2131)	2
Rubino Alessandro, <i>Presidente</i>	2	Rubino Alessandro, <i>Presidente</i>	2, 3, 4
		Carli Carlo (gruppo progressisti-federativo) ...	4
Testo unificato delle proposte di legge (Discussione e approvazione):		Gori Silvano (gruppo i democratici)	4
Gasparri ed altri: Modifiche all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente le caratteristiche degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità e degli apparecchi adibiti alla piccola distribuzione (165); Rebecchi: Modifiche all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente le caratteristiche degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità (796); Saia ed altri: Norme in materia di caratteristiche degli apparecchi elettronici, automa-		Mastrobuono Luigi, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	3, 4
		Molinaro Paolo (gruppo forza Italia)	4
		Porta Maurizio (gruppo lega nord)	4
		Rebecchi Aldo (gruppo progressisti-federativo), <i>Relatore</i>	2, 3
		Votazione nominale:	
		Rubino Alessandro, <i>Presidente</i>	5
		ALLEGATI:	
		Allegato 1: testo unificato	6
		Allegato 2: emendamenti presentati al testo unificato	8

La seduta comincia alle 13,25.

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4 del regolamento, i deputati Aloisio, Manzini e Peraboni sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Chiavacci, Amici e Fontan.

Discussione del testo unificato delle proposte di legge Gasparri ed altri: Modifiche all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente le caratteristiche degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici, ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità e degli apparecchi adibiti alla piccola distribuzione (165); Rebecchi: Modifiche all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente le caratteristiche degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità (796); Saia ed altri: Norme in materia di caratteristiche degli apparecchi elettronici, automatici e semiautomatici da trattenimento e da gioco di abilità (2131).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Gasparri, Rositani, La Russa, D'Onofrio, Cardillo, Tascone, Tagini, Del Noce e Pezzoli:

« Modifiche all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente le caratteristiche degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità e degli apparecchi adibiti alla piccola distribuzione »; Rebecchi: « Modifiche all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente le caratteristiche degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità; Saia, Galdelli e De Murtas: "Norme in materia di caratteristiche degli apparecchi elettronici, automatici e semiautomatici da trattenimento e da gioco di abilità".

Ricordo che il testo unificato delle proposte di legge, già elaborato dalla nostra Commissione in sede referente e pubblicato sul *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 24 maggio 1995, in data 4 luglio 1995 è stato trasferito, da parte dell'Assemblea, alla nostra Commissione in sede legislativa.

ALDO REBECCHI, *Relatore*. Intratterrò i colleghi molto brevemente anche perché sul provvedimento, che ha un'impostazione molto semplice, abbiamo già discusso ampiamente in sede referente nel corso di questa legislatura. Finalmente siamo giunti alla conclusione del percorso delle proposte di legge che nascono dall'individuazione della crisi nel settore e dalla necessità di creare minime condizioni di incentivazione, concorrendo così alla sua ripresa. Il testo al nostro esame specifica

le caratteristiche degli apparecchi automatici ed elettronici da trattenimento - dai quali è possibile ottenere un piccolo premio in natura o in partite giocabili - distinguendoli nettamente da quelli destinati al gioco d'azzardo.

Nel corso della discussione che si è svolta in sede referente, abbiamo acquisito i pareri dei ministeri interessati (in particolare quelli dell'industria e dell'interno), le cui osservazioni hanno costituito oggetto di dibattito in sede di Comitato ristretto e sono state pienamente recepite nel testo unificato che ci apprestiamo ad esaminare.

Preannuncio la presentazione di alcuni emendamenti, la maggior parte dei quali hanno natura esclusivamente formale.

Mi auguro che la Commissione accolga il testo affinché possa essere trasmesso al più presto all'altro ramo del Parlamento per l'approvazione definitiva.

LUIGI MASTROBUONO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Abbiamo seguito, nell'ambito dei lavori del Comitato ristretto, l'evoluzione del testo al nostro esame, confrontandolo con le diverse tesi delle altre amministrazioni interessate e comunque avendo sempre presente la proposta di legge n. 164 del 1994, istitutiva dell'elenco dei gestori di videogiochi.

Evidentemente i problemi di sicurezza legati a questo settore possono essere risolti attraverso maggiori garanzie anche di tipo soggettivo e non soltanto legate al meccanismo di produzione, messa in circolazione e funzionamento degli apparecchi. Ci sembra che le soluzioni alle quali si è pervenuti rispondano a tale esigenza.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

ALDO REBECCHI, *Relatore*. Alla luce dei controlli sugli abusivismi - ricorrenti in questo settore e che in questi giorni si

sono infittiti - da parte delle forze dell'ordine, vorrei evidenziare che la modifica dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza punta a ridurre i margini di abusivismo presenti nel settore. Inoltre, con la proposta di legge n. 164 del 1994, già licenziata dalla Commissione in sede referente, recante l'istituzione di una sezione speciale del registro delle imprese cui sono tenuti ad iscriversi i gestori dei videogiochi, sono stati individuati rigidamente i requisiti di coloro che debbono far parte di questa categoria, prevedendo anche pene pecuniarie molto pesanti.

Ho ritenuto giusto sottolineare tale dato, perché purtroppo spesso l'ignoranza fa premio rispetto alle determinazioni che assumiamo soprattutto da parte di coloro che, dall'esterno, non seguono direttamente la questione; pertanto qualche volta norme che hanno un senso restrittivo, di verifica, di controllo e di maggiore rigidità, oltre che di rigore, vengono interpretate nel senso opposto. Ciò è negativo e fuorviante anche dal punto di vista dell'informazione; per tale motivo ho ritenuto opportuno fare questa puntualizzazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Avverto che gli articoli e gli emendamenti oggi esaminati saranno pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

All'articolo 1 il relatore ha presentato gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3; il Governo ha presentato l'emendamento 1.4.

ALDO REBECCHI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento del Governo 1.4.

LUIGI MASTROBUONO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è favorevole agli emendamenti del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1.4 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1.3 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo, al quale il relatore ha presentato l'emendamento 2.1.

LUIGI MASTROBUONO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è favorevole all'emendamento presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo, al quale il relatore ha presentato l'emendamento 3.1.

LUIGI MASTROBUONO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è favorevole all'emendamento presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

CARLO CARLI. Preannuncio il voto favorevole del gruppo progressisti-federativo, apprezzando l'impegno profuso dal relatore nella definizione nel testo e la disponibilità manifestata dal Governo, nella persona del sottosegretario Mastrobuono, nel cercare di migliorare il testo base. Voglio appunto sottolineare che con questo provvedimento si individua esattamente la sfera degli apparecchi da trattenimento, nettamente distinta da quella dei giochi d'azzardo e si disciplina così un settore importante e delicato soprattutto per il mondo giovanile, che fa uso di questi strumenti.

PAOLO MOLINARO. Anche il gruppo di forza Italia voterà a favore del provvedimento. Abbiamo avuto modo di apprezzare il lavoro del relatore e la fattiva collaborazione del Governo; era probabilmente maturo il tempo per porre ordine in questo delicato comparto.

MAURIZIO PORTA. Desidero preannunciare il voto favorevole del gruppo della lega nord su un provvedimento che mette ordine una volta per tutte nel settore degli apparecchi automatici ed elettronici da trattenimento.

SILVANO GORI. Nell'esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore e dal Governo, preannuncio il voto favorevole del gruppo i democratici.

PRESIDENTE. Il provvedimento sarà subito votato per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul provvedimento di legge di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Testo unificato delle proposte di legge Gasparri ed altri; Rebecchi; Saia ed altri, con il seguente titolo: « Modifiche all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente le caratteristiche degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità e degli apparecchi adibiti alla piccola distribuzione » (165, 796, 2131):

Presenti e votanti 29

Maggioranza 15

Hanno votato sì 29

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Acierno, Amici, Arrighini, Carli, Chiavacci, Chiesa, Cuscunà, Domenici, Fontan, Ghiroldi, Gnutti, Gori, Graticola, Gritta Grainer, Leonardelli, Lombardo, Mele, Molinaro, Pinto, Podestà, Porta, Raffaelli, Rebecchi, Rizza, Rubino, Saonara, Servodio, Sitra e Viviani.

La seduta termina alle 13,50.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia il 12 luglio 1995.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO 1

Modifiche all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente le caratteristiche degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità e degli apparecchi adibiti alla piccola distribuzione (165, 796, 2131)

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO

ART. 1.

1. Il quarto ed il quinto comma dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904, sono sostituiti dai seguenti:

« Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentano vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura che concretizzi lucro, escluse le macchine vidimatrici per il gioco del Totocalcio, del Lotto, dell'Enalotto e del Totip.

Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità quelli in cui l'elemento abilità e trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio. Tali apparecchi possono consentire un premio alla abilità ed al trattenimento del giocatore che può consistere:

a) nella ripetizione delle partite fino a un massimo di dieci volte;

b) in gettoni, in misura non superiore a dieci rigiocabili con gli apparecchi collocati nello stesso locale, ma non rimborsabili;

c) nella vincita, direttamente o mediante buoni erogati dagli apparecchi, di

una consumazione o di oggetto, non convertito in denaro, di valore tale da escludere la finalità di lucro;

d) in beni in natura di modesta entità, di irrilevante valore economico, non cumulabili, non rimborsabili, e che non realizzino fini di lucro. In ogni caso il valore del premio non può superare di oltre dieci volte l'importo della giocata.

Appartengono altresì alla categoria dei giochi leciti quegli apparecchi distributori di piccola oggettistica e prodotti alimentari con annesso gioco di abilità o trattenimento, che, previa introduzione di una moneta o di un gettone o di un credito, distribuiscono un prodotto ben visibile, e che consentono anche, come incentivo per l'abilità o il trattenimento offerto, la vincita di uno dei premi esposti nell'apparecchio stesso.

Nessun premio può avere un valore superiore al triplo del valore medio degli altri oggetti del gioco.

I beni di cui ai precedenti commi non possono essere commerciati, scambiati o convertiti in denaro od in premi di diversa specie. Essi non debbono né possono realizzare alcun fine di lucro ».

ART. 2.

1. La produzione e l'importazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo o di componenti caratteristiche degli

stessi sono soggette ad autorizzazione ministeriale ed alle prescrizioni stabilite per impedirne l'utilizzazione nei luoghi indicati nell'articolo 718 del codice penale.

2. Le attività di produzione o importazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'abilità o di trattenimento possono essere svolte previa comunicazione da effettuarsi, rispettivamente, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero del commercio con l'estero, corredata della autocertificazione attestante la non abilitazione dell'apparecchio o congegno al gioco d'azzardo.

ART. 3.

1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del commercio con l'estero, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, sono stabilite le disposizioni di attuazione della presente legge ed i requisiti soggettivi che devono essere posseduti da coloro che intendono svolgere le attività di cui all'articolo 2, comma 2.

ALLEGATO 2

Modifiche all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente le caratteristiche degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità e degli apparecchi adibiti alla piccola distribuzione (165, 796, 2131)

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO

All'articolo 1, secondo capoverso, lettera c) sostituire la parola: convertito, con la seguente: convertibile.

1. 1.

Il Relatore.

previa introduzione di una moneta o di un gettone, distribuiscono un prodotto ben visibile, e che consentono anche come incentivo per l'abilità o il trattenimento offerto, la vincita di uno dei premi di modesto valore economico esposti nell'apparecchio stesso.

All'articolo 1, secondo capoverso, lettera c) sostituire le parole: di valore, con le seguenti: di modesto valore economico e.

1. 4.

Il Governo.

1. 3.

Il Relatore.

All'articolo 1, secondo capoverso, sopprimere la lettera d).

1. 2.

Il Relatore.

All'articolo 2, comma 1, sostituire la parola: ministeriale con le seguenti: rispettivamente, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del commercio con l'estero.

2. 1.

Il Relatore.

All'articolo 1, sostituire il terzo capoverso con il seguente:

Appartengono altresì alla categoria dei giochi leciti quegli apparecchi distributori di prodotti alimentari e di piccola oggettistica di modesto valore economico con annesso gioco di abilità o trattenimento, che

All'articolo 3, comma 1, sopprimere la parola: soggetti e, al termine, sostituire le parole: comma 2, con le seguenti: comma 1.

3. 1.

Il Relatore.